



CH-3003 Bern, BPV, Wn

Agli uffici di revisione esterni  
Alle direzioni di imprese di assicurazione,  
succursali,  
conglomerati e gruppi assicurativi

Riferimento/Numero d'incarto: G253-0036

Vostro riferimento:

Nostro riferimento: Ma

Persona di contatto: Wn

**Berna, 11 giugno 2007**

## **Circolare RS 3/2007**

### **Abilitazione degli uffici di revisione esterni nonché dei revisori responsabili**

Gentili signore e signori

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la direttiva 2/2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP relativa al riconoscimento degli uffici di revisione esterni nonché dei revisori responsabili. Nel frattempo è stato reso noto che, sulla base della legge sui revisori (LSR), l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) inizierà la sua attività verosimilmente nel mese di settembre 2007. L'articolo 22 LSR vincola l'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale, come l'UFAP e la Commissione federale delle banche (CFB), a **coordinare** le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni. Qui di seguito è illustrato il futuro modo di procedere. Nessuna abilitazione è stata sinora pronunciata.

### **Principio di coordinazione**

Il principio di base della coordinazione è costituito da un sistema modulare. L'Autorità di sorveglianza verifica le condizioni dell'abilitazione di base e - in caso di adempimento - concede detta abilitazione. Successivamente, le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale verificano le condizioni di abilitazione fondate su leggi speciali e - in presenza di tali condizioni - concedono la relativa abilitazione. L'ASR e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale sono tenute a scambiarsi tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.

### **Procedimento per i mandati in corso**

Gli uffici di revisione esterni e i revisori responsabili con un mandato esistente di un'impresa di assicurazione devono presentare la loro domanda di abilitazione entro quattro mesi dopo l'inizio della loro attività (art. 43 cpv. 3 LSR). L'Autorità di sorveglianza dei revisori conferma per scritto al richiedente che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito. Tale conferma viene considerata come un'abilitazione di base provvisoria. Una volta presentata la domanda all'Autorità di sorveglianza dei revisori, può essere presentata la domanda di abilitazione all'UFAP. Quest'ultimo si fonda sull'abilitazione di base provvisoria dell'Autorità di sorveglianza dei revisori e decide in via provvisoria nel suo ambito di competenza dell'abilitazione fondata su leggi speciali. Appena l'Autorità di sorveglianza dei revisori concede l'abilitazione definitiva, essa autorizza l'UFAP ad accedere ai documenti e agli atti che le sono stati trasmessi per l'ottenimento dell'abilitazione di base, necessari all'UFAP per rilasciare a sua volta l'abilitazione definitiva.

### **Procedimento per nuove costituzioni o nuovi mandati prima dell'inizio dell'attività dell'Autorità di sorveglianza dei revisori**

In caso di nuove costituzioni di imprese di assicurazione e di mandati di uffici di revisione o di revisori responsabili che devono diventare effettivi **prima** dell'inizio dell'attività dell'Autorità di sorveglianza dei revisori (art. 4 cpv. 2 lett. i. LSA), l'UFAP, nel quadro dell'esame del piano d'esercizio o della modifica del piano d'esercizio, effettua una verifica formale e materiale provvisoria dei documenti inoltrati dagli uffici di revisione esterni e dai revisori responsabili. Ciò non esonera gli uffici di revisione esterni e i revisori responsabili di sottoporsi, dopo l'inizio dell'attività dell'ASR, al procedimento ordinario di abilitazione secondo la LSR e la LSA.

### **Modifiche della OS**

Nel quadro dell'ordinanza sui revisori, che entrerà presumibilmente in vigore nell'autunno del corrente anno, sono previste alcune modifiche della OS. È in particolare previsto di abbandonare la disposizione di cui all'articolo 113 OS concernente le esigenze in materia di capitale minimo per gli uffici di revisione di cui l'articolo 28 LSA.

Quali uffici di revisione esterni secondo la LSA saranno presumibilmente ammesse solo le imprese di revisione che sottostanno alla sorveglianza statale secondo la LSR e adempiono le condizioni della direttiva 2/2007 (UFAP).

Quali revisori responsabili secondo la LSA saranno presumibilmente ammesse solo le persone autorizzate come periti revisori secondo la LSR e che adempiono le condizioni della direttiva 2/2007 (UFAP).

Per ulteriori informazioni sono volentieri a disposizione la signora dott. Carin Münzel (+41 31 325 15 47, [carin.muenzel@bpv.admin.ch](mailto:carin.muenzel@bpv.admin.ch)) e la signora Nicole Widmer Ingold (+41 31 325 01 75, [nicole.widmeringold@bpv.admin.ch](mailto:nicole.widmeringold@bpv.admin.ch)).

Con i migliori saluti

Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP

Dr. Monica Mächler  
Direttrice